



1.

REGIONE PUGLIA
ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 9 dicembre 1998

N. 361 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto"

L'anno millenovecentonovantotto il giorno nove del mese di dicembre, alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza del sig. dott. Giovanni Copertino

Vice presidenti i sigg. rag. Lucio Tarquinio

Consiglieri segretari i sigg. prof.ssa Anna Maria Carbonelli - Angelo Cera

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero
- del Dirigente dell'Ufficio Aula e resocontazione sig.ra Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) ADDUCI Francesco	si	
2) ALOISI Vito Leonardo	si	
3) AMODIO Felice	si	
4) ANGIULI Vito	si	
5) BALDUCCI Enrico	si	
6) BASURTO Massimo	si	
7) CAMILLI Fabrizio	si	
8) CARBONELLI Anna Maria	si	
9) CAROPPO Luigi	si	
10) CARROZZO Gaetano		si
11) CARUSO Vincenzo	si	
12) CERA Angelo	si	
13) COLANGELO Sabino	si	
14) COLASANTO Angelo	si	
15) COPERTINO Giovanni	si	
16) CROCCO Antonio	si	
17) DE CRISTOFARO Mario	si	
18) D'ERARIO Grazia		si
19) DI BELLO Rossana		si
20) DICESARE Rosaria	si	
21) DI DONNA Giuseppe	si	
22) DIPIETRANGELO Carmine		si
23) DISTASO Salvatore		si
24) ERRICO Enrica	si	
25) FERRI Giuseppina	si	
26) FESTINANTE Luigi	si	
27) FIORENTINO Nunziata	si	
28) FITTO Raffaele	si	
29) FRISULLO Alessandro	si	
30) GALASSO Matteo	si	
31) GODELLI Silvia	si	
32) GUALTIERI Gualtiero	si	

	Presenti	Assenti
33) INTRONA Onofrio	si	
34) LOMELO Domenico	si	
35) LOSPINUSO Pietro	si	
36) MACRI' Camillo	si	
37) MARMO Nicola	si	
38) MINCUZZI Mattia	si	
39) MINEO Luciano	si	
40) MONGIELLO Salvatore	si	
41) MORRA Carmelo	si	
42) PALESE Rocco	si	
43) PELLEGRINO Donato	si	
44) PEPE Pietro	si	
45) RINALDI Rosario	si	
46) RUOCCO Roberto		si
47) SACCOMANNO Michele	si	
48) SALAMINO Angelo	si	
49) SANTANIELLO Enrico	si	
50) SARDELLI Luciano	si	
51) SEMERARO Giuseppe	si	
52) SGOBIO Cosimo	si	
53) STEFANETTI Armando	si	
54) STRAZZERI Marcello	si	
55) TAGLIENTE Nicola	si	
56) TARQUINIO Lucio	si	
57) TATEO Pietro	si	
58) TEDESCO Alberto	si	
59) TONDO Antonio	si	
60) TUNDO Roberto	si	
61) URSI Antonio	si	
62) UZZI William	si	
63) VALENTE Giovanni	si	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che quarto argomento in discussione è il disegno di legge "Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto".

Dà la parola al relatore, Cons. Stefanetti, Presidente della V Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Segue la discussione generale.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

(In sede di esame dell'art. 1 si registra la sostituzione alla Presidenza del Presidente Copertino con il Vice Presidente Tarquinio).

Al termine, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- OMISSIS -

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con il voto contrario dei Gruppi PDS, PPI, SI e della Consigliera Dicesare e con l'astensione dei Gruppi Rifondazione Comunista, Verdi, Partito Socialista e Ambiente Club e del Presidente Tarquinio (sono assenti dall'Aula i Consiglieri Di Donna e Tagliente), espressi e accertati per alzata di mano,

DELIBERA


di approvare così come approva, la legge regionale “Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto”, nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Giovanni Copertino)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(rag. Lucio Tarquinio)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli-sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)





Consiglio Regionale
della Puglia

4.

LEGGE REGIONALE

“Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto”

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. Nelle more della predisposizione del piano regionale di cui all'art.10 della legge 27 marzo 1992, n.257, la Giunta regionale individua i siti nell'ambito del territorio regionale da destinare allo smaltimento di rifiuti d'amianto.

2. I siti sono individuati prioritariamente in coincidenza di aree argillose stabili cavate o di cave esaurite nelle quali è cessata l'attività estrattiva, idonee ad accogliere discariche controllate, progettate, realizzate e da esercitarsi con l'osservanza delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti previste per le discariche di seconda categoria di tipo “C”.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS, PPI, SI, PS, e l'astensione dei Gruppi Rifondazione comunista e Verdi, della cons. Dicesare e del Presidente Tarquinio – sono assenti dall'Aula i consiglieri Tagliente e Di Donna)

Art. 2

1. Possono presentare proposte di individuazione dei siti i Comuni, le Province, le Comunità montane e i loro consorzi, le aziende speciali e



municipalizzate di igiene urbana. Possono, altresì, presentare proposte di individuazione dei siti le imprese pubbliche o private, specializzate nelle attività di smaltimento dei rifiuti e nella gestione di discariche controllate che dimostrino di avere la disponibilità dei siti.

2. Le proposte devono pervenire all'Assessorato all'ambiente della Regione Puglia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; contestualmente alla proposta, i soggetti interessati sono tenuti ad attivare le procedure per la pronuncia della compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n.349 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n.377. In allegato alla proposta i soggetti proponenti presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti il possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'Albo nazionale di cui all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.

3. Unitamente alla proposta i soggetti interessati presentano una dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dall'amministratore dell'impresa, da cui risulti la tariffa di smaltimento che essi si impegnano ad applicare. La dichiarazione deve essere contenuta, a pena di non ammissibilità della proposta, in una busta chiusa e sigillata. La busta è custodita integra, a cura dell'Ufficiale rogante della Regione, fino al momento in cui le proposte dovranno essere comparate ai fini dell'individuazione dei siti ai sensi del presente articolo.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS, PPI, SI, PS e della cons. Dicesare e l'astensione dei Gruppi Rifondazione comunista e Verdi e del Presidente Tarquinio – sono assenti dall'Aula i consiglieri Tagliente e Di Donna)

Art. 3

1. La Giunta regionale provvede all'individuazione dei siti scegliendoli fra quelli proposti che abbiano ottenuto la prescritta pronuncia di compatibilità ambientale. La Giunta regionale provvede all'individuazione entro novanta giorni dalla data in cui la Regione ha avuto conoscenza di tutti i provvedimenti ministeriali, relativi alle pronunce di compatibilità ambientale, degli studi proposti ai sensi dell'art. 2.



2. L'individuazione è effettuata entro il limite massimo di 1 milione 200 mila mc, dei quali 250 mila mc al servizio del territorio della provincia di Foggia, 350 mila mc al servizio della provincia di Bari, 600 mila mc al servizio dei territori comprendenti le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

3. L'individuazione è effettuata con preferenza delle soluzioni che prevedono l'applicazione della tariffa di smaltimento più bassa e con esclusione delle proposte relative ad impianti con volumetria inferiore a 100 mila mc.

4. A parità di condizioni tariffarie sarà data preferenza alle proposte presentate dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Aziende municipalizzate di igiene urbana e dalle Aziende speciali di igiene urbana.

5. Entro trenta giorni dalla data di individuazione dei siti, i soggetti proponenti presentano alle Province competenti i progetti esecutivi dell'impianto di discarica controllata; degli elaborati di progetto deve far parte un quadro economico dettagliato della gestione dell'impianto. L'approvazione dei progetti indica il termine entro il quale gli impianti devono essere attivati.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS, PPI, SI, PS e della cons. Dicesare e l'astensione dei Gruppi Rifondazione comunista e Verdi e del Presidente Tarquinio – sono assenti dall'Aula i consiglieri Tagliente e Di Donna)

Art. 4

1. Gli impianti di cui alla presente legge sono esercitati dai soggetti proponenti di cui all'art. 2.

2. I Comuni, le Province, i loro Consorzi, le Comunità montane, le Aziende speciali di igiene urbana esercitano gli impianti direttamente ovvero nei modi previsti dall'art.22 della legge 8 giugno 1990, n.142.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS, PPI, SI, PS e della cons. Dicesare e l'astensione dei Gruppi Rifondazione comunista e Verdi e del Presidente Tarquinio – sono assenti dall'Aula i consiglieri Tagliente e Di Donna)



Art. 5

1. Gli impianti realizzati in attuazione della presente legge sono destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo dei rifiuti di amianto prodotti nel territorio regionale.

2. Dalla data di attivazione anche di uno solo degli impianti realizzati ai sensi della presente legge è fatto divieto ai produttori di rifiuti di amianto di destinare gli stessi rifiuti allo smaltimento in impianti diversi comunque ubicati.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS, PPI, SI, PS e della cons. Dicesare e l'astensione dei Gruppi Rifondazione comunista e Verdi e del Presidente Tarquinio – sono assenti dall'Aula i consiglieri Tagliente e Di Donna)

Art. 6

1. I gestori degli impianti realizzati ai sensi della presente legge che ricevono negli impianti stessi rifiuti diversi dai rifiuti di amianto, ovvero rifiuti provenienti da fuori regione, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 50 milioni.

2. I produttori di rifiuti di amianto che li destinano allo smaltimento in impianti di stoccaggio definitivo, diversi da quelli realizzati in attuazione della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 10 milioni.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS, PPI, SI, PS e della cons. Dicesare e l'astensione dei Gruppi Rifondazione comunista e Verdi e del Presidente Tarquinio – sono assenti dall'Aula i consiglieri Tagliente e Di Donna)

Art. 7

1. I termini previsti dalla presente legge sono perentori. Il mancato rispetto degli stessi comporta la revoca degli atti d'individuazione adottati dalla Giunta



Consiglio Regionale
della Puglia

8 ~~51~~

regionale e l'adozione di nuovi atti di localizzazione, sulla base delle proposte già pervenute.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PDS, PPI, SI, PS e della cons. Dicesare e l'astensione dei Gruppi Rifondazione comunista e Verdi e del Presidente Tarquinio – sono assenti dall'Aula i consiglieri Tagliente e Di Donna)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Giovanni Copertino)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(rag. Lucio Tarquinio)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli-sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)